

STATUTO

LA LATYA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COTRONEI KR SNC

Numero REA: KR - 126250

Codice fiscale: 01662690799

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-09-2021 - Statuto completo	2
--	---

2 di 37

disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'articolo 2519 c.c., e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

Art. 2 - Adesioni

La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Perciò stesso la Cooperativa potrà aderire alle Associazioni Nazionali di categoria ed ai relativi organismi periferici, provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3= Scopo mutualistico

La cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e

all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La Cooperativa è retta e disciplinata quindi secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La cooperativa ha lo scopo di:

- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale ed alla crescita culturale, nonché all'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- favorire il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, nonché promuovere l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati;
- realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti ed al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno;
- contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione di servizi in collaborazione con Enti ed as-

sociazioni senza finalità di lucro, Enti e società pubbliche e private.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 - Oggetto sociale

La società, considerata l'attività mutualistica così come definita all'articolo precedente e con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto:

1. operare nei settori del turismo, dell'agriturismo, dell'artigianato, dei servizi, del sociale ed in modo particolare nel settore della formazione professionale e dell'occupazione giovanile;
2. organizzare eventi per incentivare l'iniziativa per il tempo libero dei soci;
3. organizzare eventi per incentivare la cultura, le pratiche sportive, le conoscenze e la formazione dei soci;
4. promuovere, progettare, realizzare e gestire tutte le forme

	di attività agricole e tutte quelle legate al settore agricol-	
	tura nella più ampia eccezione del termine;	
	5. promuovere, progettare, realizzare e gestire tutte le forme	
	di attività legate all'accoglienza, alfabetizzazione, forma-	
	zione e quant'altro, di persone svantaggiate ed in particolare	
	donne, anche minori, siano essi comunitari che extra comunita-	
	ri e/o immigrati;	
	6. trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con	
	conducente;	
	7. attività di ricerche di mercato, studi di fattibilità, pia-	
	nificazioni e strategie di marketing;	
	8. identificazione di business e di studi del settore specifi-	
	ci delle attività aziendali;	
	9. attività di riorganizzazione strutturale e funzionale	
	aziendale;	
	10. analisi delle statistiche delle vendite, piani annuali di	
	incentivi alle vendite, piani di automazione ed informatizza-	
	zione d'ufficio;	
	11. attività comunicative ed organizzative, in conto proprio e	
	per conto terzi (organizzazione di seminari, conferenze, fiere	
	e mostre a livello regionale e non, seminari di training per	
	le forze vendite);	
	12. attività di progettazione, realizzazione e supervisione,	
	anche per conto terzi, di corsi di formazione e riqualifica-	
	zione professionale;	

7 di 37

8 di 37

9 di 37

10 di 37

rà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La cooperativa tra l'altro può:

a) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, aderire ad associazioni locali e nazionali ed internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali di cui ai punti precedenti, richiedere finanziamenti e contributi da enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione;

b) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché promuovere programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed all'ammmodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

c) con delibera dell'assemblea può assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

d) dare adesione e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

f) organizzare corsi di formazione per consentire l'aggiorna-

mento professionale dei soci e non;

g) assistere i soci nelle pratiche legali, tributarie e sociali, previdenziali ed assicurative, ed in tutti quei rapporti che essi possono avere in relazione all'attività da svolgere con enti pubblici e privati.

Il tutto con esclusione delle attività professionali riservate alle cosiddette categorie protette ai sensi della legge 1815/1939.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano contribuire al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci che in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 (cinque) che precede, devono tuttavia completare la loro formazione o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperati-

va.	
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.	
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa.	
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 (dieci) del Presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 (undici) del presente statuto:	
a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o, comunque, l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati rag-	

giunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o di inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti dai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 dei presenti patti sociali.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a)** l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b)** l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c)** di non esercitare in proprio imprese in concorrenza con

quella della cooperativa e di non partecipare a società che operino in concorrenza con la cooperativa;

d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) né superiore ai limiti di legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente i presenti patti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 (cinque) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5 (cinque), delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso chi l'ha presentata può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'i-

stanza si pronunci l'assemblea dei soci che delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi e diritti del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dai patti sociali, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- della quota di capitale sottoscritta;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dei patti sociali, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attivi-

tà svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato, e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuare con lettera raccomandata alla cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-

mento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione nelle forme consentite dalla normativa vigente.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale sia per quanto attiene al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione alla cooperativa;

b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento

degli scopi sociali;

c) che non ottemperi alle disposizioni dei presenti patti sociali, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento della quota sociale sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute a qualsiasi titolo alla società;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

f) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale ovvero che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicate nel regolamento interno redatto ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/01;

g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o

dell'oggetto sociale;

h) che abbia commesso gravi inadempienze delle obbligazioni

che derivano dalla legge, dai patti sociali, nonché dalle de-

liberazioni adottate degli organi sociali, dal regolamento o

che ineriscano il rapporto mutualistico;

i) negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo

comma, nonché nei confronti del socio che venga condannato per

reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non

consentano la prosecuzione del rapporto;

l) quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi

ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta

giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccoman-

data con ricevuta di ritorno, può proporre opposizione nelle

forme consentite dalla normativa vigente.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-

luzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei

soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione

sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con

ricevuta di ritorno.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-

borso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata ai sensi del successivo articolo 19, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale diventa operativo lo scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione della frazione di capitale assegnata al socio a seguito della erogazione di dividendi e di ristorni, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13 (tredici).

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società entro sei mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere c), d), e), f), g) ed h), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice

civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

RISTORNI

Art. 16 - Ristorni

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente, dalle disposizioni dei presenti patti e dal relativo apposito regolamento, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo i criteri previsti dall'apposito regola-

mento, i quali in via generale debbono considerare la retribuzione corrisposta ai soci e/o la loro qualifica professionale.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

b. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8 (otto);

d. dalla riserva straordinaria;

e. dalla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904;

f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge o dai patti sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori

né durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 18 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7 (sette), controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o nega l'autorizzazione alla cessione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5 (cinque).

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione nelle forme consentite dalla normativa

vigente.

Art. 19 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite

stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti

della mutualità prevalente;

e) alla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

La ripartizione di ristorni ai sensi del precedente articolo 16 (sedici), è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 20 - Assemblea

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi con avviso spedito mediante lettera, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (es. fax, posta elettronica) inviata agli aventi diritto al domicilio o recapito risultante dai libri sociali almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti

o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti i membri dell'Organo Amministrativo, il revisore ed i sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 21 - Deliberazioni

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina i ristorni e gli utili;
- 2) nomina l'organo amministrativo, procede alla eventuale nomina del revisore, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 3) determina la misura dei compensi da corrispondere ai membri dell'Organo Amministrativo, al revisore ed ai sindaci, se nominati, e delibera sulla loro responsabilità;
- 4) delibera le modificazioni dell'atto costitutivo e dei presenti patti sociali;
- 5) delibera di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) approva i regolamenti interni;
- 8) nomina i liquidatori e determina i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dai presenti patti sociali, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 19 (diciannove).

L'assemblea, inoltre, può esser convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione facendone domanda scritta all'Organo Amministrativo.

In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo o comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro dei verbali assemblee.

Art. 22 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,

sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società,
tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni
devono esser prese con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei soci con diritto di voto.

Art. 23 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza
relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 24 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e
che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della
quota posseduta.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire perso-
nalmente all'assemblea possono farsi rappresentare mediante
delega scritta che deve esser conservata dalla società, sol-
tanto da altro socio avente diritto al voto che non sia il
Presidente del Consiglio di Amministrazione, revisore, sindaco
o dipendente della società, per
come disposto dall'articolo 2372 c.c..

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può esser rilasciata con il nome del rappresen-

tante in bianco.

Art. 25 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal Vice Presidente; in caso di loro assenza o impedimento, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio designato nello stesso modo.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 - Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche estraneo al consiglio

stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio, del Collegio Sindacale o al Sindaco Unico o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax, o messaggi di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi ove nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal vicepresidente oppure dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni

cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione può nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito dei poteri ad essi attribuiti, agli amministratori delegati.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 27 - Collegio Sindacale/Revisore

Il controllo sulla gestione e la revisione legale dei conti sono obbligatori verificandosi le condizioni poste dalla legge vigente e viene esercitato in osservanza delle disposizioni

normative.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 28 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 29 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 19, lett. c);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 30 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti richiamati dai presenti patti sociali ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dei patti sociali.

Art. 31 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve
e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota di utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

FIRMATO:

MILETTA STEFANIA;

CALAMINICI FRANCESCA;

VINCENZO CALAMINICI;

SEBASTIANO PANZARELLA NOTAIO (IMPRONTA DI SIGILLO).

Bollo assolto all'origine per via telematica ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 82/2005.

FIRMATO: SEBASTIANO PANZARELLA NOTAIO.